



COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 25 del 31/05/2022

Oggetto: Approvazione Tariffe TARI Anno 2022.

L'anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di Maggio alle ore 17:10 nella sala delle adunanze, convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Visto che il numero degli intervenuti è legale, il Signor Maurizio Venier, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Signori: LEPORI FABRIZIO, GURGONE MICHELE, MOCERI MICHELE.

Successivamente il Presidente del Consiglio Comunale pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, con l'intervento, al momento della sua votazione, di:

	Nominativo	Carica	Presenti	Assenti
1	DE CARO SIMONA	Sindaco	X	
2	VENIER MAURIZIO	Presidente del Consiglio	X	
3	BRUZZANI ALBERTO	Consigliere anziano	X	
4	CIPOLLINI ANTONELLA	Consigliere	X	
5	LEPORI FABRIZIO	Consigliere	X	
6	GOTI ALESSANDRA	Consigliere		X
7	GURGONE MICHELE	Consigliere	X	
8	MACCIONI SIMONE	Consigliere	X	
9	ROMANI FLAVIO	Consigliere	X	
10	BERNAVA CARLO	Consigliere		X
11	PERONE GIOVANNA	Consigliere	X	
12	MIGNANO GIUSEPPE	Consigliere	X	
13	SATTI LORENZO	Consigliere		X
14	MOCERI MICHELE	Consigliere	X	
15	MONTANA LUIGI	Consigliere		X
16	CIERVO SIMONE	Consigliere		X
17	MINEO ROBERTO	Consigliere	X	
			12	5

Partecipa alla seduta Marco Fattorini, Segretario Generale del Comune.

Sono presenti inoltre, gli Assessori: CRISCI ARCANGELO, ROVIEZZO LIBERO, D'OTO ROBERTA, MARRACCINI MONICA.

Oggetto: Approvazione Tariffe TARI Anno 2022.

La verbalizzazione integrale del presente punto è costituita dalla rappresentazione informatica/digitale audio della videoregistrazione sonora, così come previsto dall'art. 78, comma 8 del Regolamento di Funzionamento degli Organi Comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che l'illustrazione del presente punto è avvenuta unitamente al precedente punto 8;

PREMESSO CHE:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 31/05/2022, è stato approvato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) per le annualità d'imposta a partire dal 2022;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29/06/2021 sono state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l'annualità 2021;
- con nota del 23/05/2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 23/05/2022 al n. 0012518, integrata con nota del 23/05//2022 Prot. n.0012522, l'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale (Egato) ha trasmesso il Piano Economico Finanziario (Pef) per il quadriennio 2022-2025, validato in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione Arera 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF nonché del comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- in data 25/05/2022 con Prot. 12961/2022, il gestore ha fornito tramite PEC lo schema delle tariffe per l'anno 2022.

CONSIDERATO CHE:

- la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;
- il comma 651 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da Arera, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può adottare dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

CONSIDERATE, inoltre, le categorie di utenti approvate con il richiamato regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) e le relative potenzialità a produrre rifiuti, anche in conformità al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che prevede che le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede che le tariffe della Tari devono essere approvate dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30/12/2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25/02/2022, n. 15, "i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per l'approvazione del bilancio di previsione sia prorogato ad una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine dell'approvazione degli atti di cui sopra coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il decreto del Ministero dell'interno 24 dicembre 2021 che ha differito al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024;
- l'art. 3, comma 5sexiesdecies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 che ha differito al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta

2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;
- l'art. 13, comma 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpaf) e dall'imposta municipale propria (Imu) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

DATO ATTO che l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19 ha portato ad una grave situazione di disagio economico e sociale per le attività e le famiglie iniziata nel 2020 e che tutt'ora si protrae, nonostante lo stato di emergenza sia cessato il 31 Marzo 2022 e la cui durata non è prevedibile;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale;

PRESO ATTO che, come previsto dall'art.29 del Regolamento Comunale per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti, il Comune può per le utenze domestiche che si trovino in una condizione di grave disagio sociale ed economico, indubbiamente aggravata dall'emergenza da COVID 19, rilevata dall'attestazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) ORDINARIO o CORRENTE, prevedere la riduzione o l'esenzione dal pagamento della TARI;

PRESO ATTO che per l'anno 2022 il fondo da destinare alle agevolazioni per le utenze domestiche è pari ad Euro 46.494,26, la cui copertura è prevista utilizzando parte dei residui non utilizzati afferenti il Fondo Funzioni Fondamentali – Agevolazioni TARI 2020, il cui importo rimanente ammontava ad Euro 117.011,48, precisando che la cifra di Euro 82.398,00 del Fondo Funzioni Fondamentali – Agevolazioni TARI 2020 ha finanziato integralmente la seconda rata del conguaglio TARI PEF 2020 (RCU) e la quota restante pari ad Euro 34.613,48, è stata utilizzata per finanziare le agevolazioni alle utenze domestiche di cui sopra, alla quale devono essere sommati Euro 11.880,78, derivanti dall'avanzo di amministrazione vincolato "QUOTE CAPITALE MEF" COVID 19.

RITENUTO stabilire in Euro 16.000,00 il limite massimo dell'attestazione ISEE ORDINARIO o CORRENTE e di riconoscere le agevolazioni sulla base dei seguenti scaglioni:

- per ottenere la riduzione del 90%: indicatore Isee Ordinario o Corrente del nucleo familiare, non superiore ad Euro 4.000,00=;
- per ottenere la riduzione del 60%: indicatore Isee Ordinario o Corrente del nucleo familiare, da Euro 4.000,01= a Euro 6.000,00=;
- per ottenere la riduzione del 40%: indicatore Isee Ordinario o Corrente del nucleo familiare, da Euro 6.000,01= a Euro 11.000,00=;
- per ottenere la riduzione del 30%: indicatore Isee Ordinario o Corrente del nucleo familiare, da Euro 11.000,01= a Euro 13.000,00=;
- per ottenere la riduzione del 20%: indicatore Isee Ordinario o Corrente del nucleo familiare, da Euro 13.000,01= a Euro 16.000,00=;

Le agevolazioni saranno riconosciute fino ad esaurimento del fondo e in caso di parità di Isee, sarà preso in considerazione l'ordine di arrivo della richiesta al protocollo generale del Comune e assegnate ai contribuenti che risultino in pari con il pagamento della Tari o che al momento della presentazione della domanda abbiano presentato istanza al gestore di un piano di rientro della TARI pregressa non pagata;

PRESO ATTO che a seguito dell'emergenza da COVID 19, si intende riconoscere l'esenzione totale della parte fissa e della parte variabile ad alcune categorie di utenze non domestiche particolarmente colpite dalla suddetta emergenza e che continuano a subire tuttora le conseguenze della grave situazione epidemiologica, nonostante lo stato di emergenza da COVID 19 sia cessato con il 31 Marzo 2022;

CATEGORIA	DESCRIZIONE CATEGORIA	INDIVIDUAZIONE UTENZE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	limitatamente alle associazioni ed ai luoghi di culto ove viene svolta attività assimilabile a quelle delle associazioni
2	Cinematografi e Teatri	intera categoria
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	limitatamente agli impianti sportivi
11	Uffici ed agenzie	limitatamente alle agenzie di viaggio
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	limitatamente ai parrucchieri, barbieri, estetiste e negozi di fotodigital
31	Agriturismo, affittacamere e residence	intera categoria

TENUTO CONTO della simulazione pervenuta tramite PEC, in data 25/05/2022 Prot. 13007/2022 con la quale il Gestore ALIA SPA, ha provveduto a stilare l'elenco dei contribuenti, appartenenti alle categorie sottoelencate, che beneficeranno dell'esenzione sopra menzionata;

PRESO ATTO che l'importo per le agevolazioni alle UND di cui sopra trova copertura al cap. 01041.04.0800 AGEVOLAZIONI TARI UTENZE NON DOMESTICHE - ART. 6 - COMMA 1 - D.L. 25/05/2021 N. 73 (EMERGENZA COVID-19 SOSTEGNI BIS) FINANZIATO STATO, non utilizzato nell'anno 2021, per un importo pari ad Euro 65.817,13;

DATO ATTO che il Comune di Monsummano Terme si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 107, comma 5, del decreto legge n. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge n.27/2020, di ripartire il conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 in tre anni a decorrere dal 2021;

VISTO che il Comune di Monsummano Terme, con Pec n.0011803/2022 del 16/05/2022 ha comunicato ad ATO la volontà di coprire integralmente la seconda rata del conguaglio TARI PEF 2020 (RCU) per un importo pari ad Euro 82.398,00;

VISTO il Regolamento per la Disciplina della TARI, approvato con delibera C.C. n. 22 del 31/05/2022;

PRESO ATTO che con delibera di C.C. n. 24 del 31/05/2022 sono state determinate le scadenze delle 3 rate TARI per l'anno 2022;

DATO ATTO che alcuni articoli del Regolamento per la disciplina della TARI attribuiscono alla delibera annuale delle tariffe la determinazione dell'ammontare di riduzioni e agevolazioni ivi stabilite, in conformità a quanto previsto dal comma 660 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e il cui costo è coperto dal gettito della tariffa stessa;

RICHIAMATO l'art. 27 del Regolamento per la disciplina della TARI vigente con il quale si riconosce una riduzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono tali beni alimentari per scopi assistenziali. La riduzione della parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione, per una percentuale del costo unitario Cu di cui al punto 4.4 all.1 del DPR 158/99. La percentuale e costo unitario Cu saranno determinate nella delibera delle tariffe;

DATO ATTO che per l'anno 2022, la percentuale del costo unitario Cu prevista è pari al 100% ed il costo unitario è pari a 0,261;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 23 del 31/05/2022, con la quale è stata effettuata la presa d'atto del Piano Finanziario del Servizio Integrato di gestione dei rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Monsummano Terme e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia delle strade e come validato da ATO TOSCANA CENTRO;

PRESO ATTO che la tassa istituita dall'art. 1 – comma 639 – della legge n.147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui all'art. 1 comma 668 della legge 27/12/2013 n.147;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: “A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.1, comma 663, della Legge n.147/2013, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata al giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%;

ACQUISITO il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il parere favorevole formulato dal Dirigente reggente il Settore Back-Office/U.O.C. Bilancio e Risorse Umane, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, primo comma e dell'art. 147 bis, primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole formulato Dirigente reggente il Settore Back-Office/U.O.C. Bilancio e Risorse Umane, in ordine alla regolarità contabile della proposta, oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 49, primo comma e dell'art. 147 bis, primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

RISULTATO il seguente esito della votazione palese, accertata e ritualmente proclamata dal Presidente:

presenti	n. 12
assenti	n. 5
votanti	n. 12
favorevoli	n. 9
contrari	n. 3 (Mignano, Mocerì e Mineo)
astenuiti	n. --

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. **DI STABILIRE** anche per l'anno 2022 le seguenti misure, già adottate per l'anno 2021 con delibera di C.C. n. 39 del 29/06/2021:

- utenze usi domestici e non domestici con usi stagionali, saltuari/limitati/discontinui, utenze domestiche di soggetti che siano residenti o abbiano la dimora all'estero – Reg TARI art. 24 comma 1 lett. a) e b) e art. 25 comma 1.....riduzione 10%

- utenza domestica riferita ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia (art.1, comma 48, L.178 del 30/12/2020)riduzione di 2/3
- utenze domestiche che hanno avviato compostaggio scarti organici – Reg. TARI art. 24, comma 3.....riduzione 5%
- utenze per le quali è comprovato l'avvio al recupero – Reg. TARI, art. 24 comma 4 e art. 26.....riduzione 10%
- tributo giornaliero usi non domestici – Reg. TARI, art. 22 comma 2maggiorazione 100%
- percentuale del costo unitario Cu 100% e costo unitario 0,261;

3. **DI DESTINARE** alle agevolazioni per le utenze domestiche l'importo di Euro 46.494,26, la cui copertura è prevista utilizzando parte dei residui non utilizzati afferenti il Fondo Funzioni Fondamentali – Agevolazioni TARI 2020, il cui importo rimanente ammontava ad Euro 117.011,48, precisando che la cifra di Euro 82.398,00 del Fondo Funzioni Fondamentali – Agevolazioni TARI 2020 ha finanziato integralmente la seconda rata del conguaglio TARI PEF 2020 (RCU) e la quota restante, pari ad Euro 34.613,48, è stata utilizzata per finanziare le agevolazioni alle utenze domestiche sottoelencate, alla quale devono essere sommati Euro 11.880,78, derivanti dall'avanzo di amministrazione vincolato “QUOTE CAPITALE MEF” COVID 19;

4. **DI STABILIRE** in Euro 16.000,00 il limite massimo dell'attestazione ISEE ORDINARIO o CORRENTE e di riconoscere le agevolazioni sulla base dei seguenti scaglioni:

- per ottenere la riduzione del 90%: indicatore Isee Ordinario o Corrente del nucleo familiare, non superiore ad Euro 4.000,00=;
- per ottenere la riduzione del 60%: indicatore Isee Ordinario o Corrente del nucleo familiare, da Euro 4.000,01= a Euro 6.000,00=;
- per ottenere la riduzione del 40%: indicatore Isee Ordinario o Corrente del nucleo familiare, da Euro 6.000,01= a Euro 11.000,00=;
- per ottenere la riduzione del 30%: indicatore Isee Ordinario o Corrente del nucleo familiare, da Euro 11.000,01= a Euro 13.000,00=;
- per ottenere la riduzione del 20%: indicatore Isee Ordinario o Corrente del nucleo familiare, da Euro 13.000,01= a Euro 16.000,00=;

Le agevolazioni saranno riconosciute fino ad esaurimento del fondo e che in caso di parità di Isee, sarà preso in considerazione l'ordine di arrivo della richiesta al protocollo generale del Comune e assegnate ai contribuenti che risultino in pari con il pagamento della Tari o che al momento della presentazione della domanda abbiano presentato istanza al gestore di un piano di rientro della TARI pregressa non pagata;

5. **DI DESTINARE** le agevolazioni alle utenze non domestiche per le motivazioni indicate in premessa, l'importo di Euro 65.817,13, sulla base della simulazione pervenuta tramite PEC, in data 25/05/2022 Prot.13007/2022, con la quale il Gestore ALIA SPA, ha provveduto a stilare l'elenco dei contribuenti che beneficeranno dell'esenzione della parte fissa e della parte variabile, alle categorie di seguito meglio precisate:

CATEGORIA	DESCRIZIONE CATEGORIA	INDIVIDUAZIONE UTENZE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	limitatamente alle associazioni ed ai luoghi di culto ove viene svolta attività assimilabile a quelle delle associazioni
2	Cinematografi e Teatri	intera categoria
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	limitatamente agli impianti sportivi
11	Uffici ed agenzie	limitatamente alle agenzie di viaggio
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	limitatamente ai parrucchieri, barbieri, estetiste e negozi di fotodigital
31	Agriturismo, affittacamere e residence	intera categoria

6. **DI APPROVARE**, come riportato nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;

7. **DI DARE ATTO** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;

8. **DI PROVVEDERE**, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 all'inserimento del testo della delibera nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, tenuto conto anche di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 che stabilisce le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, fissando le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;

9. **DI DEMANDARE** ai competenti uffici le necessarie regolazioni contabili conseguenti alle riduzioni introdotte con la presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

inoltre,

PRESO ATTO dell'urgenza che riveste il presente provvedimento;

VISTO l'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RISULTATO il seguente esito della votazione palese, accertata e ritualmente proclamata dal Presidente:

presenti	n. 12
assenti	n. 5
votanti	n. 12
favorevoli	n. 9
contrari	n. 3 (Mignano, Mocerì e Mineo)
astenuti	n. --

D E L I B E R A

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento.



COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Il Presidente
Maurizio Venier

Il Segretario Generale
Marco Fattorini